

Misilmeri, 16 dicembre 2020

Al Sig. Sindaco  
Rosario Rizzolo

Egregio Sindaco,

come Lei ben sa, insieme ai consiglieri di minoranza, con nota del 12 novembre 2020 Le chiedevo chiarimenti circa l'ordinanza n. 100 a Sua firma con la quale **“Con decorrenza 12 novembre 2020 e fino al 15 dicembre 2020, salvo modifiche o proroghe, è fatto divieto di assembramento nelle piazze Comitato 1860, Cosmo Guastella (Fontana Nuova) e loro adiacenze, davanti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata, davanti e nelle adiacenze delle scuole pubbliche di Misilmeri, in particolare del I° e del II° Circolo Didattico, oltre gli orari di consegna al personale scolastico e di prelevamento dei propri figliuoli”**.

Riassumendo rilevavamo che il contenuto dell'ordinanza era superfluo, in quanto prevedeva un divieto già disposto a livello nazionale.

Viceversa, poteva risultare fuorviante in quanto si individuano solo alcuni siti dove evitare gli assembramenti, lasciando in tal modo pensare che l'assembramento in altri luoghi fosse invece possibile.

Con nota del 12 novembre Lei rispondeva alla richiesta di chiarimento senza affrontare e risolvere le questioni giuridiche segnalate, ledendo il diritto del cittadino ad un precetto normativo chiaro ed esaustivo.

L'unica parte condivisibile nella Sua risposta è la premessa, dove è ben qualificato il carattere astruso e incomprensibile, e nei fatti poco efficace, dell'impianto normativo generale.

Ma caro Sindaco questo è appunto il solco in cui il Suo provvedimento non può che essere collocato.

Preme precisare, nel merito, che la Sua ordinanza creava molta confusione, *in primis* nonostante sia in vigore il D.P.C.M. del 3.11.2020, faceva riferimento al D.P.C.M. precedente del 18.10.2020 ed è infatti rubricata: **“Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020”**.

Testualmente l'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020 prevede **“2 bis. Delle strade o piazze nei centri urbano, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00 fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”**

Tale norma, rispetto al successivo D.P.C.M., individua anche un orario: ovvero che può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21,00. E qui non si comprende l'efficacia della Sua Ordinanza, stante che non vi è connessione tra il contenuto della stessa e quanto disposto nell'articolo richiamato nella rubrica dell'ordinanza.

Ed ancora, l'ordinanza n. 100 non modifica il regime giuridico che precede la sua emanazione, atteso che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dall'art. 1 comma 1 della L. 14.07.2020 n. 74 prevede all'art. 1 comma 8 **“È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”**

Pertanto ribadendo che l'ordinanza sindacale n. 100 è stata meramente ripetitiva di un precetto normativo già esistente, imprecisa e soprattutto, cosa più importante, fonte di confusione per il cittadino, Le chiedo visto che la predetta ordinanza n. 100 ha perso efficacia

ieri 15 dicembre 2020 e ad oggi non risulta prorogata, se intende rinnovare il divieto di assembramento come erroneamente regolamentato nell'ordinanza predetta ovvero se intende promuovere nuove azioni che siano efficaci al fine del contenimento del virus, evitando gli stazionamenti o promuovendo altre azioni, e in caso positivo quali provvedimenti intende attuare.

Con riguardo

Elisabetta Ferraro  


Si allega:

- Richiesta di chiarimenti proposta dai consiglieri di minoranza sull'ordinanza n. 100 a firma del Sindaco
- Nota del 12.12.2020 di riscontro da parte del Sindaco
- Richiesta di ulteriori chiarimenti alla nota di risposta del Sindaco

Al Sindaco

**Oggetto: Richiesta di chiarimenti proposta dai consiglieri di minoranza sull'ordinanza n. 100 a firma del Sindaco**

Egregio Sig. Sindaco,

dalla lettura della Sua Ordinanza n. 100 stante la necessità di evitare spiacevoli equivoci da parte della cittadinanza, chiediamo di fornire chiarimento esplicativi del contenuto della predetta.

Considerato che

- Il divieto di assembramenti è disposto in tutto il territorio dal D.P.C.M. del 3.11.2020 come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi, e in particolare l'art. 1, co. 2 prevede “ *È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile*”.

Rilevato che

- il D.P.C.M. del 3.11.2020 statuisce all'art. 1, co. 4 “*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*”.

In altre parole, ogni Sindaco può con proprio provvedimento disporre “*per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico*” di strade o piazze individuandole specificatamente, tale scelta sarà di certo supportata da una valutazione potenziale contemperando lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e più volte richiamati protocolli di sicurezza.

Premesso ciò, riteniamo che il contenuto dell'ordinanza sia superflua, in quanto prevede un divieto già disposto a livello nazionale ed invece possa risultare fuorviante dal momento in cui si individuano solo alcuni siti dove evitare gli assembramenti lasciando pensare che l'assembramento in altri luoghi sia comunque possibile.

Infine, occorre evidenziare che la predetta ordinanza è non utile al raggiungimento degli obbiettivi previsti e pertanto inefficace.

E' evidente che nel caso sussista un pericolo idoneo a legittimare il provvedimento occorre disporre una chiusura al pubblico di piazze e/o strade e non un divieto di assembramento, si ripete, già esistente come previsto dal D.P.C.M. del 3.11.2020.

Certi in un Suo celere riscontro, inviamo cordiali saluti.

**I consigli**

Ferraro Elisabetta

La Barbera Francesco

Stadarelli Rosalia

Strano Giusto

Tripoli Salvatore

Vicari Giovanna



# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

**UFFICIO DEL SINDACO**

☐ 091/8711300 (PBX)

[www.comune.misilmeri.pa.it](http://www.comune.misilmeri.pa.it)

Misilmeri, li 12.11.2020

Ai Consiglieri Comunali sigg.ri:  
Ferraro Elisabetta  
La Barbera Francesco  
Stadarelli Rosalia  
Strano Giusto  
Tripoli Salvatore  
Vicari Giovanna

In riscontro alla Vs. richiesta di chiarimenti circa l'ordinanza n. 100 del 12 novembre 2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente n. 35497 del 13/11/2020, occorre preliminarmente evidenziare che non sfugge allo scrivente come l'eccessivo proliferare di leggi, provvedimenti amministrativi aventi natura di legge, ordinanze dei Presidenti delle Regioni, circolari inter-assessoriali, volti a fronteggiare l'emergenza COVID, abbiano determinato un clima di incertezza nella cittadinanza italiana.

Si è pertanto consapevoli che l'emissione di un ulteriore ordinanza da cui derivino obblighi è foriera di nuove complicazioni, in una fase ordinamentale già complessa, se non si bilanciano gli interessi in gioco.

Ciò premesso, in risposta a quanto richiesto, è utile sottolineare che ogni disposizione è efficace se modifica il regime giuridico che precede l'emanazione stessa dell'atto, cioè se determina una differenza tra il prima e il dopo, imponendo divieti, obblighi, vincoli, limiti prima non previsti.

L'ordinanza n. 100 del 12/11/2020 rispetta il requisito dell'efficacia *ut supra* ponendo un divieto non rinvenibile nei DD.PP.CC.MM. citati nella richiesta, né in tutta la normativa emergenziale elaborata dal mese di febbraio 2020, ad esclusione dei provvedimenti che hanno disposto il lockdown: cioè il divieto di assembramento anche in presenza del distanziamento di almeno un metro (*il dizionario Treccani definisce l'assembramento quale 'riunione occasionale all'aperto di persone' senza stabilire un numero preciso*). Tale fattispecie, ossia l'assembramento nel rispetto della distanza di sicurezza, si verifica, nel nostro territorio, sovente davanti ai bar, nelle piazze, davanti le scuole, soprattutto quelle primarie, ed è causa di elusione di alcuni obblighi posti dai DD.PP.CC.MM. citati. Grazie all'ordinanza n. 100, in concreto, due o tre persone che sostano nella piazza Comitato, mantenendo la distanza di un metro, sono oggi sanzionabili, ma non lo sarebbero secondo le disposizioni previgenti.-

Nell'auspicio che il chiarimento sia stato utile, si porgono distinti saluti.-

Il Sindaco  
Rosario Rizzolo

Al Sindaco  
Rosario Rizzolo

e p.c.

All'Ufficio di  
Gabinetto  
Dott. Domenico Tubiolo

Trasmessa a mezzo pec:  
[sindaco@comune.misilmeri.pa.it](mailto:sindaco@comune.misilmeri.pa.it)  
[d.tubiolo@comune.misilmeri.pa.it](mailto:d.tubiolo@comune.misilmeri.pa.it)

Egregio Sindaco,

pur denotando una competenza giuridica la risposta da Lei fornita ha un sapore meramente giustificativo. Se da un lato non affronta e non risolve le questioni giuridiche segnalate, dall'altro lede il diritto del cittadino ad un precetto normativo chiaro ed esaustivo.

L'unica parte assolutamente condivisibile nella Sua risposta è la premessa, dove è ben qualificato il carattere astruso e incomprensibile, e nei fatti poco efficace, dell'impianto normativo di cui trattasi.

Ma caro Sindaco questo è appunto il solco in cui il Suo provvedimento non può che essere collocato. Preme precisare, nel merito, che la Sua ordinanza crea molta confusione, *in primis* nonostante sia in vigore il D.P.C.M. del 3.11.2020, fa riferimento al D.P.C.M. precedente del 18.10.2020 ed è infatti rubricata: **"Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020"**.

Testualmente l'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020 prevede **"2 bis. Delle strade o piazze nei centri urbano, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00 fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private."**

Tale norma, rispetto al successivo D.P.C.M., individua anche un orario ovvero che può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21,00 e qui non si comprende l'efficacia della Sua Ordinanza, stante che non vi è connessione tra il contenuto della stessa e quanto disposto nell'articolo richiamato nella rubrica dell'ordinanza.

Ed ancora, riteniamo che l'ordinanza n. 100 non modifica il regime giuridico che precede la sua emanazione, atteso che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dall'art. 1 comma 1 della L. 14.07.2020 n. 74 prevede all'art. 1 comma 8 **"È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."** E la violazione della predetta disposizione è sanzionabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, norma richiamata, altresì, nell'ordinanza sindacale n. 100.

Pertanto ribadiamo che l'ordinanza sindacale n. 100 è meramente ripetitiva di un precetto normativo già esistente, imprecisa e soprattutto, cosa più importante, fonte di confusione per il cittadino.

Cordialmente

#### **I consiglieri**

Ferraro Elisabetta  
La Barbera Francesco  
Stadarelli Rosalia  
Strano Giusto  
Tripoli Salvatore  
Vicari Giovanna